



COMUNE DI ORCO FEGLINO

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

- Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27/10/2020
- Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2026

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Amministrativo-contabile, servizio tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5% delle riscossioni, relative ad avvisi di sollecito di pagamento TARI, inviti al contraddittorio TARI, IMU ed accertamento e recupero dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa Rifiuti per morosità accertate ma non ancora oggetto di ingiunzione o accertamento, indipendentemente dall'anno di riferimento del debito.

c) il 0,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

d) il 0,5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e s.m.i. notificate dall'Ente impositore con riferimento ad atti di accertamento IMU e TARI;

e) il 0,5% delle riscossioni coattive tramite ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 emesso da Agenzia delle Entrate- Riscossione, con riferimento ad atti di accertamento emessi e notificati direttamente dall'Ente impositore.

3. Le relative risorse economiche da distribuire al personale sono allocate in entrata del fondo delle risorse decentrate previsto dal CCNL Funzioni Locali 21/5/2018, con vincolo di destinazione per gli incentivi tributari.

4. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, per la costituzione del fondo di cui al comma 1, si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il fondo incentivante può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo incentivante si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo incentivante è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale del Settore Amministrativo-contabile, anche titolare di incarico di diposizione organizzativa.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Amministrativo – contabile, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Amministrativo – contabile vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. La quota del 5% da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale indicata nella scheda obiettivo del Settore Amministrativo – contabile allegata al Piano delle performance riferita al personale che partecipa alla realizzazione dell'obiettivo stesso, soggetta a validazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione o altro organismo di valutazione prima della loro effettiva erogazione.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.